



COMUNE DI TREVISO

REGOLAMENTO

ATTIVITÀ RUMOROSE TEMPORANEE

(1° GIUGNO 2016)

A CURA DI:

Ing. Paolo Pierobon

Dr. Barbara Fiume

Prof. Ing. Lamberto Tronchin

I N D I C E

1.	Finalità del regolamento	pag. 3
2.	Definizioni	pag. 3
3.	Attività rumorose temporanee: cantieri	pag. 6
4.	Attività rumorose temporanee: manifestazioni	pag. 8
5.	Attività rumorose temporanee: altre fattispecie	pag.12
6.	Sanzioni	pag.14
7.	Entrata in vigore	pag.14

REGOLAMENTO

ATTIVITÀ RUMOROSE TEMPORANEE.

1. Finalità del regolamento.

In Italia la tutela dal rumore si esplica a diversi livelli: civile (es. art. 844 c.c.), penale (es. art. 659 c.p.) e amministrativo (Legge Quadro sull'inquinamento acustico n. 447 del 1995, L.R. 21/1999 e s.m.i.).

Il presente regolamento disciplina, a livello amministrativo locale, le modalità e i criteri di rilascio dell'autorizzazione anche in deroga ai valori limite di immissione (ex art. 2, co. 3, L. 447/1995), per lo svolgimento di attività temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e per spettacoli a carattere temporaneo ovvero mobile (ex art. 6, co. 1, lett. e), h), L. 447/95; art. 7 L.R. 21/99, s.m.i.).

2. Definizioni.

Ci si riferisce a quelle ex art 2, L. 447/95, ex DM 16/3/1998, s.m.i (tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico) e alle seguenti:

2.1 *Attività rumorose temporanee (aa.rr.tt.):* sono quelle che superano i limiti acustici stabiliti dalla normativa vigente (DPCM 14/11/1997, Piano di classificazione acustica comunale), hanno una durata limitata nel tempo, non sono stabili, durature o definitive, ma provvisorie e per il loro svolgimento comportano l'impiego di macchinari o di impianti rumorosi.

Ai fini del presente regolamento le aa.rr.tt. sono state ripartite nelle seguenti tre macro-tipologie:

2.1.1 *Cantieri (edili e similari, incluso giardinaggio):* sono attività artigianali o industriali, temporanee ovvero mobili, ovvero all'aperto volte a realizzare, sotto la responsabilità di un soggetto organizzatore, un progetto esecutivo o un lavoro in economia¹ (cfr. altresì Cantieri temporanei o mobili – Titolo IV, D. Lgs. 81/2008).

Il progetto esecutivo indaga e risolve anche l'impatto acustico generato dalle attività realizzative (cioè di cantiere) e da quelle che andranno ad insediarsi.

2.1.2 *Manifestazioni (in luogo pubblico o aperto al pubblico):* sono spettacoli o attività di intrattenimento e svago, sportive, musicali, espositive, circensi, etc., temporanee ovvero mobili ovvero all'aperto, svolte sotto la responsabilità di un soggetto organizzatore.

¹ I lavori in economia sono quelli che vengono eseguiti, di norma, senza alcun progetto esecutivo. Possono essere anche urgenti o di somma urgenza:

- *urgenti* sono quelli determinati da eventi oggettivamente imprevedibili, al fine di scongiurare situazioni di pericolo per persone, animali o cose, ovvero per l'igiene e salute pubblica, ovvero per il patrimonio storico, artistico, culturale;
- *lavori di somma urgenza* sono quelli per i quali qualunque indugio diventi pericoloso e sia quindi richiesta l'immediata esecuzione dei lavori.

Considerata l'assenza di una o più aree del territorio comunale da destinare a tali attività (ex art. 4, co. 1, lett. a) L. 447/95) e il carattere voluttuario delle stesse, nel medesimo luogo sarà possibile svolgere solamente manifestazioni rumorose di durata complessiva \leq **30 giorni/anno**, anche se organizzate da soggetti diversi, con pausa \geq 7 giorni tra eventi distinti.

2.1.3 *Altre fattispecie*: capodanno, carnevale, fuochi pirotecnici, attività sportive particolarmente rumorose, comizi politici e sindacali, manifestazioni commemorative pubbliche, manifestazioni di beneficenza, ecc. (cfr. successivo art. 5).

2.2 Orario:

- *dei cantieri*: ex art. 7, co. 2, L.R. 21/1999, s.m.i., dalle ore 8.00 alle ore 19.00, con l'interruzione pomeridiana e le eccezioni individuate dal presente regolamento;
- *delle manifestazioni*: ex art. 7, co. 6, L.R. 21/1999, s.m.i., non possono protrarsi oltre le ore 24.00, con orari e pause individuate dal presente regolamento;
- *altre fattispecie*: confronta successivo art. 5.

2.3 *Soggetto organizzatore*: è il soggetto responsabile dello svolgimento ed esito dell'attività rumorosa temporanea.

Può essere: il committente (persona fisica o legale rappresentante, in caso di società) o un suo delegato/incaricato/designato (persona fisica o legale rappresentante, in caso di società) cioè colui che organizza, in proprio o per conto terzi, una delle attività temporanee ovvero mobili sopra definite (in termini di uomini, mezzi e procedure).

2.4 *Responsabile delle emissioni acustiche*: è colui al quale il soggetto organizzatore può attribuire i seguenti compiti:

- adottare tutti gli accorgimenti tecnici e gestionali finalizzati al rispetto dei limiti autorizzati, comprese le eventuali misure fonometriche di autocontrollo;
- formare i lavoratori (propri o di altre ditte), informare i frequentatori/utilizzatori e la popolazione residente nei luoghi potenzialmente disturbati dall'attività in parola (ricettori limitrofi).

2.5 *Gestione oculata delle attività rumorose temporanee*: è quella attuata dal soggetto organizzatore per minimizzare l'esposizione della popolazione al rumore.

È di fondamentale importanza, contribuisce in modo sostanziale a prevenire o sciogliere eventuali forme di protesta generalizzata, evitando, per quanto possibile, le questioni e le conseguenti liti con il vicinato.

Comprende anche l'attività di informazione nei confronti dei soggetti più disturbati dalle attività rumorose temporanee.

Il soggetto organizzatore adotta tutti i provvedimenti di natura tecnica, costruttiva e gestionale di sua spettanza, tenendo presente che i soggetti disturbati sono tutelati non solo a livello amministrativo (es. L. 447/95, il presente regolamento, ecc.) ma anche da altre fattispecie normative (es. art. 844 c.c., art. 659 c.p., ecc.).

2.6 *Valutazione Previsionale di impatto acustico*: stima il rumore che produrrà l'attività rumorosa temporanea (cantiere/manifestazione/altre fattispecie) nel luogo ove si origina e presso i soggetti più disturbati.

Indica i possibili rimedi per minimizzare l'esposizione al rumore della popolazione interessata.

Per le attività di poca entità (in termini di durata, orario, impatto, ecc.), tale valutazione potrà essere semplificata e compilata in modo sommario, mai banalizzata.

- 2.7 *Tecnico competente in acustica (TCA)*: è lo specialista ex art. 2, co. 6 e 7, L. 447/95, D.P.C.M. 31/3/98, incaricato dal soggetto organizzatore.
Sul sito dell'ARPAV è consultabile l'elenco regionale dei TCA.
- 2.8 *Cronoprogramma rumore*: è un documento che rappresenta la collocazione temporale delle principali fasi rumorose di realizzazione di un progetto (in termine di durata, data inizio/fine, sovrapposizione/contemporaneità, ecc.).
È indispensabile per il coordinamento e la collaborazione sinergica tra i diversi attori, ai fini della minimizzazione dell'esposizione al rumore.
Per le attività di poca entità (in termini di durata, impatto, ecc.), tale cronoprogramma potrà essere compilato in modo sommario e semplificato, mai banalizzato.
- 2.9 *Valutazione del rischio rumore*: è un obbligo indelegabile del datore di lavoro, che procede all'identificazione e all'adozione delle relative misure di prevenzione e protezione per i propri lavoratori (artt. 17, 28 e 190 D. Lgs. 81/2008 - norme in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro).
L'emissione sonora così stimata è di utile riferimento per la valutazione previsionale dell'impatto acustico e per la conseguente definizione degli interventi tecnico-gestionali di minimizzazione dell'esposizione del vicinato al rumore generato dall'attività in parola.
- 2.10 *Progetto di minimizzazione dell'impatto acustico*: è firmato dal progettista incaricato e dal soggetto organizzatore ed è costituito almeno dai seguenti documenti:
- *Relazione spiegativa del progetto*, dalla quale dovranno risultare i motivi della proposta e la descrizione dei principali provvedimenti di natura tecnica, costruttiva e gestionale di minimizzazione dell'esposizione al rumore del vicinato, degli utenti e dei lavoratori.
Gli interventi prioritari saranno attuati sulla sorgente (es. macchinari super silenzianti, limitatori di potenza, frazionamento delle sorgenti sonore, ecc.);
quindi sulla propagazione del rumore (es. barriere acustiche);
infine sul ricettore (es. concertazione e condivisione col soggetto disturbato delle misure più opportune a rimedio del disagio lamentato - es. otoprotettori, opere provvisorie, delocalizzazione temporanea del soggetto disturbato, ecc.);
 - *Planimetrie e disegni*: adeguati alla tipologia dell'attività e al bisogno (comunque in scala non minore di 1:5.000, per es.: estratto da CTR 1:5.000, estratto catastale 1:2.000, planimetrie generali 1:500, stato di fatto e di progetto, ecc.).
- Per le attività di poca entità (in termini di durata, orario, impatto, ecc.), tale progetto potrà essere compilato in modo sommario e semplificato, mai banalizzato.
- 2.11 *Piano di classificazione acustica comunale* è di competenza del Comune (ex art. 6 L. 447/95) e consiste nell'attribuire al territorio le sei classi previste dal DPCM 14/11/1997. Nel sito del Comune è consultabile il Piano di classificazione acustica vigente (cfr. <http://www.comune.treviso.it/inquinamento-acustico/>)
- 2.12 *Denuncia attività rumorosa temporanea*: (cfr. successivi punti 3.1, 4.1 e 5.1)
l'attività e le eventuali varianti devono essere denunciate dal soggetto organizzatore, prima del loro inizio, al Protocollo del Comune che provvede a trasmettere i documenti al Settore Ambiente, per il deposito e gli eventuali controlli, ed ai Settori competenti in relazione all'attività denunciata.
- *Manifestazioni tipo A*: nella denuncia, devono essere indicati i nomi e recapiti del committente, del soggetto organizzatore ed eventuale soggetto responsabile delle emissioni acustiche, il luogo e l'orario di svolgimento della manifestazione,

allegando copia del cartello della manifestazione riportante sul retro il cronoprogramma rumore;

- *Attività rumorose temporanee di tipo B, C e D*: nella denuncia devono essere indicati i nomi ed i recapiti di committente, progettista, TCA, direttore lavori, soggetto organizzatore ed eventuale soggetto responsabile delle emissioni acustiche, il luogo e l'orario di svolgimento dell'attività, allegando i seguenti documenti:
 - copia del cartello dell'attività rumorosa temporanea;
 - cronoprogramma rumore (cfr. 2.8 del presente regolamento);
 - valutazione previsionale di impatto acustico, a firma TCA (cfr. 2.6);
 - progetto di minimizzazione dell'impatto acustico firmato dal progettista incaricato e dal soggetto organizzatore (cfr. 2.10).

Il Protocollo comunale rilascerà l'attestazione di avvenuto deposito della denuncia e degli allegati.

Copia della denuncia, dei relativi allegati e dell'attestazione di avvenuto deposito, deve essere tenuta presso il luogo di svolgimento dell'attività rumorosa, a disposizione degli organi di controllo, dal giorno di inizio dell'attività fino a quello della sua conclusione.

3. Attività rumorose temporanee: cantieri.

Il soggetto organizzatore, unitamente ai suoi collaboratori specialisti (progettisti, direttore dei lavori, direttore del cantiere, TCA, ecc.), dopo aver esperito tutte le valutazioni e le verifiche di tipo tecnico, costruttivo e gestionale di sua spettanza, valuta in quale delle seguenti fattispecie (3.1/3.2) e tipologie (Tipo A/Tipo B) ricade il proprio cantiere e ne segue la relativa disciplina amministrativa, tenendo presente che devono essere rispettati anche i limiti acustici a tutela dei lavoratori (D. Lgs. 81/2008):

3.1 Attività che non necessitano di autorizzazione espressa ai fini acustici.

Sono quelle che rispettano l'orario e i limiti sotto indicati.

Il soggetto organizzatore si impegna ad osservarli, unitamente alle relative prescrizioni ed avvertenze:

- **Tipo A:** **Orario:**
 - giorni feriali, dal lunedì al venerdì: dalle ore 8.00 alle ore 19.00, con interruzione pomeridiana dalle ore 12.30 alle ore 14.30; il sabato: dalle ore 8.00 alle 12.30.
- Limiti (temporali e acustici):**
 - durata cantiere: ≤ 30 **giorni** naturali e consecutivi;
 - $L_{Aeq} \leq 70$ dB(A), misurato a 1m dalla facciata più esposta del ricettore più disturbato (in alternativa sul davanzale di una porta/finestra, tenuta aperta); Tempo di misura ≥ 1 ora; non si applicano i limiti differenziali di immissione, né i fattori correttivi (componenti impulsive K_I , componenti tonali K_T , componenti in bassa frequenza K_B);
 - $L_{Aeq} \leq 75$ dB(A), per i primi 7 giorni, misurato a 1m dalla facciata più esposta del ricettore più disturbato (in alternativa sul davanzale di una porta/finestra, tenuta aperta); Tempo di misura ≥ 1 ora; non si applicano i limiti differenziali di immissione, né i fattori correttivi (componenti impulsive K_I , componenti tonali K_T , componenti in bassa frequenza K_B);

- $LA_{eq} \leq 55$ dB(A) diurno all'interno dell'abitazione del ricettore più disturbato; Tempo di misura ≥ 1 ora, misurato a finestre chiuse.
- rispetto dei limiti acustici a tutela dei lavoratori (D. Lgs. 81/2008).

Prescrizioni:

- gestione oculata delle attività rumorose temporanee (cfr. 2.5 del presente regolamento);
- elaborare e tenere in cantiere il cronoprogramma rumore (cfr. 2.8 del presente regolamento), a disposizione degli organi di controllo;
- cartello di cantiere (min. formato A4), riportante il recapito telefonico/e-mail del *soggetto organizzatore/responsabile delle emissioni acustiche*, con il quale interloquire in caso di necessità, per durata lavori > 7 giorni.

Avvertenze:

- al di fuori degli orari sopra indicati valgono i limiti del Piano di Classificazione acustica comunale ed il limite differenziale;
- proteste o lamentele del vicinato comportano sopralluoghi, controlli, valutazioni e rilievi fonometrici, eventuali ulteriori prescrizioni/sanzioni amministrative², e possibile contenzioso di tipo amministrativo, civile e penale.

- **Tipo B:**

Orario:

- giorni feriali, dal lunedì al venerdì: dalle ore 8.00 alle ore 19.00, con interruzione pomeridiana dalle ore 12.30 alle ore 14.30; il sabato: dalle ore 8.00 alle 12.30.

Limiti (temporali e acustici):

- durata cantiere: ≤ 365 giorni naturali e consecutivi;
- $LA_{eq} \leq 70$ dB(A) misurato a 1m dalla facciata più esposta del ricettore più disturbato (in alternativa sul davanzale di una porta/finestra tenuta aperta); Tempo di misura ≥ 1 ora; non si applicano i limiti differenziali di immissione, né i fattori correttivi (componenti impulsive K_I , componenti tonali K_T , componenti in bassa frequenza K_B);
- rispetto dei limiti acustici a tutela dei lavoratori (D. Lgs. 81/2008);
- $LA_{eq} \leq 75$ dB(A), per i primi 30 giorni dalla data di inizio lavori, misurato a 1m dalla facciata più esposta del ricettore più disturbato (in alternativa sul davanzale di una porta/finestra, tenuta aperta); Tempo di misura ≥ 1 ora; non si applicano i limiti differenziali di immissione, né i fattori correttivi (componenti impulsive K_I , componenti tonali K_T , componenti in bassa frequenza K_B);
- $LA_{eq} \leq 55$ dB(A) diurno all'interno dell'abitazione del ricettore più disturbato; Tempo di misura ≥ 1 ora, misurato a finestre chiuse.

Prescrizioni:

- denuncia attività rumorosa temporanea di tipo B (cfr. 2.12), copia della quale va tenuta in cantiere (unitamente ai relativi allegati) con l'attestazione di avvenuto deposito, a disposizione degli organi di controllo;
- gestione oculata delle attività rumorose temporanee (cfr. 2.5 del presente regolamento);
- cartello di cantiere, riportante il recapito telefonico/e-mail del *soggetto organizzatore/responsabile delle emissioni acustiche*, con il quale interloquire in caso di necessità.

² ex art. 10 L. 447/95, art. 8 della L.R. 21/99

Avvertenze:

- al di fuori degli orari sopra indicati valgono i limiti del vigente Piano di Classificazione acustica comunale ed il limite differenziale;
- proteste o lamentele del vicinato comportano sopralluoghi, controlli, valutazioni e rilievi fonometrici, eventuali ulteriori prescrizioni/sanzioni amministrative³, e possibile contenzioso di tipo amministrativo, civile e penale.

3.2 Attività che necessitano di autorizzazione espressa ai fini acustici.

Qualora per straordinari e giustificati motivi non fosse possibile rispettare gli orari e/o i limiti indicati al precedente punto 3.1, il soggetto organizzatore inoltra al Settore Ambiente:

- richiesta di autorizzazione espressa per attività rumorose temporanee: cantieri⁴;
- cronoprogramma rumore (cfr. 2.8);
- valutazione previsionale di impatto acustico, a firma TCA; (cfr 2.6);
- progetto di minimizzazione dell'impatto acustico, firmato dal progettista incaricato e dal soggetto organizzatore (cfr. 2.10).

Ricevuta e valutata la completezza e l'idoneità della documentazione e dopo aver eventualmente effettuato un colloquio costruttivo con il soggetto organizzatore e i suoi tecnici, il Settore Ambiente, di norma entro 30 giorni dalla data di protocollazione della domanda (o delle eventuali integrazioni), rilascia l'autorizzazione in deroga, indicante: **durata** della stessa e **orario, limiti, prescrizioni ed avvertenze**, da osservarsi per il cantiere in parola.

4. Attività rumorose temporanee: manifestazioni.

Il soggetto organizzatore, unitamente ai suoi collaboratori specialisti (progettisti, direttore dei lavori, tecnico competente in acustica, consulenti, ecc.), dopo aver esperito tutte le valutazioni e le verifiche di tipo tecnico, costruttivo e gestionale di sua spettanza, valuta in quale delle seguenti tipologie (Tipo A, B, C e D) ricade la propria manifestazione e ne segue la relativa disciplina amministrativa, tenendo presente che devono essere rispettati anche i limiti acustici a tutela dei lavoratori (D. Lgs. 81/2008):

4.1 Attività che non necessitano di autorizzazione espressa ai fini acustici.

Sono quelle che rispettano l'orario e i limiti sotto indicati.

Il soggetto organizzatore si impegna ad osservarli, unitamente alle relative prescrizioni ed avvertenze:

³ ex art. 10 L. 447/95, art. 8 della L.R. 21/99

⁴ compilare il modulo pubblicato sul sito web del *Comune di Treviso* → *Servizi per il cittadino* → *Modulistica* → *Ambiente* → *Richiesta di autorizzazione espressa per attività rumorose temporanee: cantieri.*

- **Tipo A:**

Orario:

- venerdì: 21.00-24.00 (max 3 ore);
- sabato e domenica: dalle ore 10.00 alle ore 13.00, dalle ore 16.00 alle 20.00 e dalle ore 21.00 alle 24.00 (max 10 ore/die);

Limiti (temporali e acustici):

- durata manifestazione: ≤ 3 **giorni** solari (max 23 ore tot.);
- $L_{Aeq} \leq 70$ dB(A), misurato a 1m dalla facciata più esposta del ricettore più disturbato (in alternativa sul davanzale di una porta/finestra tenuta aperta); Tempo di misura ≥ 1 ora; non si applicano i limiti differenziali di immissione, né i fattori correttivi (componenti impulsive K_I , componenti tonali K_T , componenti in bassa frequenza K_B);
- $L_{Aeq} \leq 50$ dB(A) all'interno dell'abitazione del ricettore più disturbato; Tempo di misura ≥ 1 ora, misurato a finestre chiuse;
- $L_{Aeq} \leq 95$ dB(A); Tempo di misura ≥ 60 secondi, durante l'eventuale funzionamento dell'impianto elettroacustico nel sito della manifestazione (a protezione dei frequentatori);
- rispetto dei limiti acustici a tutela dei lavoratori (D. Lgs. 81/2008).

Prescrizioni:

- denuncia semplificata attività rumorosa temporanea di tipo A (cfr. 2.12), copia della quale va tenuta nel luogo della manifestazione (unitamente ai relativi allegati) con l'attestazione di avvenuto deposito, a disposizione degli organi di controllo;
- gestione oculata delle attività rumorose temporanee (cfr. 2.5), eventuali misure fonometriche di autocontrollo, da effettuarsi durante il funzionamento dell'impianto elettroacustico, per verificare il rispetto dei limiti acustici sopra indicati;
- cartello della manifestazione visibile al pubblico (min. formato A4), con indicato il recapito telefonico/e-mail del *soggetto organizzatore/responsabile delle emissioni acustiche*, con il quale interloquire in caso di necessità e riportante sul retro il cronoprogramma rumore della manifestazione, firmato dal soggetto organizzatore.

Avvertenze:

- al di fuori degli orari sopra indicati valgono i limiti del Piano di Classificazione acustica comunale ed il limite differenziale (<http://www.comune.treviso.it/inquinamento-acustico/>);
- proteste o lamentele del vicinato comportano sopralluoghi, controlli, valutazioni e rilievi fonometrici, eventuali ulteriori prescrizioni/sanzioni amministrative⁵, e possibile contenzioso di tipo amministrativo, civile e penale.

- **Tipo B:**

Orario:

- dal lunedì alla domenica compresi: massimo 8 ore/die, nell'intervallo dalle ore 8.00 alle 24.00.

Limiti (temporali e acustici):

- durata manifestazione: ≤ 7 **giorni** solari (max 56 ore tot.);
- $L_{Aeq} \leq 70$ dB(A), misurato a 1m dalla facciata più esposta del ricettore più disturbato (in alternativa sul davanzale di una porta/finestra tenuta aperta); Tempo di misura ≥ 1 ora; non si applicano i limiti differenziali di

⁵ ex art. 10 L. 447/95, art. 8 della L.R. 21/99

- immissione, né i fattori correttivi (componenti impulsive K_I , componenti tonali K_T , componenti in bassa frequenza K_B);
- $L_{Aeq} \leq 75$ dB(A), per max 3 ore, dalle 21.00 alle 24.00; misurato a 1m dalla facciata più esposta del ricettore più disturbato (in alternativa, sul davanzale di una finestra/porta tenuta aperta); Tempo di misura ≥ 10 minuti; non si applicano i limiti differenziali di immissione, né i fattori correttivi (componenti impulsive K_I , componenti tonali K_T , componenti in bassa frequenza K_B);
- $L_{Aeq} \leq 55$ dB(A) misurato a finestre chiuse all'interno dell'abitazione del ricettore più disturbato; Tempo di misura ≥ 1 ora;
- $L_{Aeq} \leq 95$ dB(A) Tempo di misura ≥ 60 secondi, durante l'eventuale funzionamento dell'impianto elettroacustico nel sito della manifestazione (a protezione dei frequentatori);
- rispetto dei limiti acustici a tutela dei lavoratori (D. Lgs. 81/2008).

Prescrizioni:

- denuncia attività rumorosa temporanea di tipo B (cfr. 2.12), copia della quale va tenuta nel luogo della manifestazione (unitamente ai relativi allegati) con l'attestazione di avvenuto deposito, a disposizione degli organi di controllo;
- gestione oculata delle attività rumorose temporanee (cfr. 2.5), misure fonometriche di autocontrollo, da effettuarsi durante il funzionamento dell'impianto elettroacustico, per verificare il rispetto dei limiti acustici sopra indicati;
- cartello della manifestazione (min. formato A3), riportante il recapito telefonico/e-mail del *soggetto organizzatore/responsabile delle emissioni acustiche*, con il quale interloquire in caso di necessità.

Avvertenze:

- al di fuori degli orari sopra indicati valgono i limiti del Piano di Classificazione acustica comunale ed il limite differenziale (<http://www.comune.treviso.it/inquinamento-acustico/>);
- proteste o lamentele del vicinato comportano sopralluoghi, controlli, valutazioni e rilievi fonometrici, eventuali ulteriori prescrizioni/sanzioni amministrative⁶, e possibile contenzioso di tipo amministrativo, civile e penale.

- **Tipo C:**

Orario:

- 1 giorno alla settimana, dal lunedì alla domenica compresi: dalle ore 19.00 alle 23.00 (max 4 ore/die).

Limiti (temporali e acustici):

- durata manifestazione: ≤ 24 giorni solari (max 96 ore tot.) ;
- $L_{Aeq} \leq 70$ dB(A), misurato a 1m dalla facciata più esposta del ricettore più disturbato (in alternativa sul davanzale di una porta/finestra tenuta aperta); Tempo di misura ≥ 1 ora; non si applicano i limiti differenziali di immissione, né i fattori correttivi (componenti impulsive K_I , componenti tonali K_T , componenti in bassa frequenza K_B);
- $L_{Aeq} \leq 75$ dB(A), per max 2 ore, nell'intervallo 20.00 - 22.00; misurato a 1m dalla facciata più esposta del ricettore più disturbato (in alternativa, sul davanzale di una finestra/porta tenuta aperta); Tempo di misura ≥ 10 minuti; non si applicano i limiti differenziali di immissione, né i fattori

⁶ ex art. 10 L. 447/95, art. 8 della L.R. 21/99

correttivi (componenti impulsive K_I , componenti tonali K_T , componenti in bassa frequenza K_B);

- $LA_{eq} \leq 55$ dB(A) misurato a finestre chiuse all'interno dell'abitazione del ricettore più disturbato; Tempo di misura ≥ 1 ora;
- $LA_{eq} \leq 95$ dB(A) Tempo di misura ≥ 60 secondi, durante l'eventuale funzionamento dell'impianto elettroacustico nel sito della manifestazione (a protezione dei frequentatori);
- rispetto dei limiti acustici a tutela dei lavoratori (D. Lgs. 81/2008).

Prescrizioni:

- denuncia attività rumorosa temporanea di tipo C (cfr. 2.12), copia della quale va tenuta nel luogo della manifestazione (unitamente ai relativi allegati) con l'attestazione di avvenuto deposito, a disposizione degli organi di controllo;
- gestione oculata delle attività rumorose temporanee (cfr. 2.5), misure fonometriche di autocontrollo, da effettuarsi durante il funzionamento dell'impianto elettroacustico, per verificare il rispetto dei limiti acustici sopra indicati;
- cartello della manifestazione (min. formato A3), riportante il recapito telefonico/e-mail del *soggetto organizzatore/responsabile delle emissioni acustiche*, con il quale interloquire in caso di necessità.

Avvertenze:

- al di fuori degli orari sopra indicati valgono i limiti del Piano di Classificazione acustica comunale ed il limite differenziale (<http://www.comune.treviso.it/inquinamento-acustico/>);
- proteste o lamentele del vicinato comportano sopralluoghi, controlli, valutazioni e rilievi fonometrici, eventuali ulteriori prescrizioni/sanzioni amministrative⁷, e possibile contenzioso di tipo amministrativo, civile e penale.

- **Tipo D:**

Orario:

- dal lunedì alla domenica compresi: dalle ore 16.00 alle ore 24.00 (max 8 ore/die).

Limiti (temporali e acustici):

- durata manifestazione: ≤ 18 **giorni** solari (max 144 ore tot);
- $LA_{eq} \leq 70$ dB(A), misurato a 1m dalla facciata più esposta del ricettore più disturbato (in alternativa sul davanzale di una porta/finestra tenuta aperta); Tempo di misura ≥ 1 ora; non si applicano i limiti differenziali di immissione, né i fattori correttivi (componenti impulsive K_I , componenti tonali K_T , componenti in bassa frequenza K_B);
- $LA_{eq} \leq 75$ dB(A), per max 3 ore nell'intervallo dalle 20.30 alle 24.00; misurato a 1m dalla facciata più esposta del ricettore più disturbato (in alternativa, sul davanzale di una finestra/porta tenuta aperta); Tempo di misura ≥ 10 minuti; non si applicano i limiti differenziali di immissione, né i fattori correttivi (componenti impulsive K_I , componenti tonali K_T , componenti in bassa frequenza K_B);
- $LA_{eq} \leq 55$ dB(A) misurato a finestre chiuse all'interno dell'abitazione del ricettore più disturbato; Tempo di misura ≥ 1 ora;

⁷ ex art. 10 L. 447/95, art. 8 della L.R. 21/99

- $L_{Aeq} \leq 95$ dB(A) Tempo di misura ≥ 60 secondi, durante l'eventuale funzionamento dell'impianto elettroacustico nel sito della manifestazione (a protezione dei frequentatori);
- rispetto dei limiti acustici a tutela dei lavoratori (D. Lgs. 81/2008).

Prescrizioni:

- denuncia attività rumorosa temporanea di tipo D (cfr. 2.12), copia della quale va tenuta nel luogo della manifestazione (unitamente ai relativi allegati) con l'attestazione di avvenuto deposito, a disposizione degli organi di controllo;
- gestione oculata delle attività rumorose temporanee (cfr. 2.5), misure fonometriche di autocontrollo durante il funzionamento dell'impianto elettroacustico, per verificare il rispetto dei limiti acustici sopra indicati;
- cartello della manifestazione (min. formato A3), riportante il recapito telefonico/e-mail del *soggetto organizzatore/responsabile delle emissioni acustiche*, con il quale interloquire in caso di necessità.

Avvertenze:

- al di fuori degli orari sopra indicati valgono i limiti del Piano di Classificazione acustica comunale ed il limite differenziale (<http://www.comune.treviso.it/inquinamento-acustico/>);
- proteste o lamenti del vicinato comportano sopralluoghi, controlli, valutazioni e rilievi fonometrici, eventuali ulteriori prescrizioni/sanzioni amministrative⁸, e possibile contenzioso di tipo amministrativo, civile e penale.

5. Attività rumorose temporanee: altre fattispecie.

5.1 Attività che non necessitano di autorizzazione espressa ai fini acustici

Sono quelle, non ricomprese nelle fattispecie precedenti (cantieri e manifestazioni), che rispettano gli orari e i limiti sotto indicati, che il soggetto organizzatore si impegna ad osservare unitamente alle relative prescrizioni ed avvertenze:

- **Tipo A:**
 - **Capodanno:** il 31 dicembre, il Comune, in deroga ai limiti acustici e agli orari prescritti, autorizza in via generale lo svolgimento di feste o manifestazioni similari di fine anno: i disturbi rumorosi non devono comunque protrarsi oltre le ore 03.00 del 1° gennaio.
 - **Carnevale:** il “martedì grasso” il Comune, in deroga ai limiti acustici e agli orari prescritti, autorizza in via generale lo svolgimento di sfilate di carri allegorici e cortesi: i disturbi rumorosi non devono comunque protrarsi oltre le ore 19.00 dello stesso giorno.
 - **Spettacoli pirotecnici:** sono *spettacoli occasionali*, di durata molto limitata nel tempo, che devono essere autorizzati dalla Questura, ai sensi dell'art. 57, del Testo Unico Leggi di Pubblica Sicurezza (T.U.L.P.S.) e s.m.i. Non necessitano di alcuna autorizzazione ai fini acustici da parte del Comune;

⁸ ex art. 10 L. 447/95, art. 8 della L.R. 21/99

- **Comizi politici e sindacali, manifestazioni commemorative pubbliche e manifestazioni di beneficenza, privi di supporti musicali:**

Orario:

- dal lunedì alla domenica compresi, per max 8 ore, nell'intervallo dalle ore 9.00 alle 20.00;

Limiti (temporali e acustici):

- durata: ≤ 1 giorni solari (max 8 ore);
- $LA_{eq} \leq 70$ dB(A), misurato a 1m dalla facciata più esposta del ricettore più disturbato (in alternativa sul davanzale di una porta/finestra tenuta aperta); Tempo di misura ≥ 1 ora; non si applicano i limiti differenziali di immissione, né i fattori correttivi (componenti impulsive K_I , componenti tonali K_T , componenti in bassa frequenza K_B);
- $LA_{eq} \leq 50$ dB(A) misurato a finestre chiuse all'interno dell'abitazione del ricettore più disturbato; Tempo di misura ≥ 1 ora;

Prescrizioni:

- gestione oculata delle attività rumorose temporanee (cfr. 2.5);
- cartello dell'iniziativa (min. formato A4), riportante il recapito telefonico/e-mail del *soggetto organizzatore*;

Avvertenze:

- l'utilizzo di apparecchi elettroacustici è permesso esclusivamente per l'amplificazione acustica della voce degli oratori. Le suddette manifestazioni non concorrono al conteggio per il rispetto del limite annuale di giorni complessivi per area utilizzata;
- al di fuori degli orari sopra indicati valgono i limiti del Piano di Classificazione acustica comunale ed il limite differenziale (<http://www.comune.treviso.it/inquinamento-acustico/>);

- **Tipo B:**

- **Attività sportive particolarmente rumorose (motocross, go-kart, ecc.):**

Orario (attività sportive rumorose):

- sabato e domenica: dalle ore 9.00 alle ore 13.00, dalle ore 16.00 alle 20.00 (8 ore/die);

Limiti (temporali e acustici):

- durata manifestazione: ≤ 2 giorni solari (max 16 ore tot.);
- $LA_{eq} \leq 70$ dB(A), misurato a 1m dalla facciata più esposta del ricettore più disturbato (in alternativa sul davanzale di una porta/finestra tenuta aperta); Tempo di misura ≥ 1 ora; non si applicano i limiti differenziali di immissione, né i fattori correttivi (componenti impulsive K_I , componenti tonali K_T , componenti in bassa frequenza K_B);
- $LA_{eq} \leq 50$ dB(A) all'interno dell'abitazione del ricettore più disturbato; Tempo di misura ≥ 1 ora, misurato a finestre chiuse;
- $LA_{eq} \leq 95$ dB(A) Tempo di misura ≥ 60 secondi, durante l'eventuale funzionamento dell'impianto elettroacustico nel sito della manifestazione (a protezione dei frequentatori);
- rispetto dei limiti acustici a tutela dei lavoratori (D. Lgs. 81/2008).

Prescrizioni:

- denuncia attività rumorosa temporanea di tipo B (cfr. 2.12), copia della quale va tenuta nel luogo della manifestazione (unitamente ai relativi allegati) con l'attestazione di avvenuto deposito, a disposizione degli organi di controllo;

- gestione oculata delle attività rumorose temporanee (cfr. 2.5), eventuali misure fonometriche di autocontrollo, da effettuarsi nel corso della manifestazione;
- cartello dell'attività (min. formato A4), riportante il recapito telefonico/e-mail del *soggetto organizzatore/responsabile delle emissioni acustiche*, con il quale interloquire in caso di necessità;
- progetto di minimizzazione dell'impatto acustico (cfr. 2.10), predisposto sulla scorta del cronoprogramma rumore e di una valutazione previsionale di impatto acustico, firmata dal TCA e sottoscritta dal soggetto organizzatore, da tenere nel luogo della manifestazione, a disposizione degli organi di controllo.

Avvertenze:

- al di fuori degli orari sopra indicati valgono i limiti del Piano di Classificazione acustica comunale ed il limite differenziale (<http://www.comune.treviso.it/inquinamento-acustico/>);
- proteste o lamentele del vicinato comportano sopralluoghi, controlli, valutazioni e rilievi fonometrici, eventuali ulteriori prescrizioni/sanzioni amministrative⁹, e possibile contenzioso di tipo amministrativo, civile e penale.

6. Sanzioni.

Le violazioni alle prescrizioni impartite dalla Pubblica Amministrazione in applicazione alla presente disciplina sono punite con le sanzioni previste dall'art. 10 L. 447/95 e dall'art. 8 della L.R. 21/99 e s.m.i..

7. Entrata in vigore.

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello di esecutività della Deliberazione di Consiglio Comunale che lo approva e da quel momento risultano espressamente abrogate tutte le altre disposizioni regolamentari relative al rumore in contrasto con queste.

Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge e regolamentari vigenti.

L'entrata in vigore di nuove direttive comunitarie, di leggi statali o regionali modificatrici di norme vigenti, comporta l'adeguamento automatico delle disposizioni del presente regolamento.

Restano valide le attività autorizzate con la previgente disciplina, prima dell'entrata in vigore del presente regolamento.

⁹ ex art. 10 L. 447/95, art. 8 della L.R. 21/99